

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

TITOLO I

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA E DELL'ASILO NIDO

Art. 1 - CONSIGLIO DI PLESSO

E' istituito il Consiglio di plesso, presso ciascuna scuola comunale per l'infanzia e presso l'asilo nido. Il Consiglio di plesso sottopone proposte e fornisce pareri all'Amministrazione in ordine ai seguenti argomenti:

- a- andamento organizzativo del plesso ;
- b- condizioni strutturali del plesso e dell'area esterna.

Il Consiglio di plesso pone alla base della sua attività consultiva e propositiva un impegno costante e sistematico nel favorire una proficua interazione fra il personale, i genitori e gli esponenti dell'Amministrazione ; a tal fine effettua consultazioni tra queste tre componenti, eventualmente indicando assemblee nel corso dell'anno.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PLESSO

Il Consiglio di plesso è costituito da un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti per sezione, da un rappresentante per sezione del personale di ruolo in servizio nel plesso stesso, e da un rappresentante del personale ausiliario. I rappresentanti del personale vengono designati a rotazione dal Collegio dei plesso; ad uno di essi sono affidate le funzioni di segretario del Consiglio di plesso.

La rappresentanza dei genitori elegge nel suo ambito il presidente del Consiglio di plesso. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto deliberativo: l'Assessore alla P.I. e il dirigente del Settore Scuola-Politiche sociali o un suo delegato. I genitori degli iscritti possono assistere alle riunioni e, se autorizzati dal Presidente, intervenire in merito ai punti posti all'ordine del giorno.

Art. 3 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PLESSO.

Il consiglio di plesso si riunisce due volte all'anno su convocazione del presidente; si riunisce inoltre per iniziativa del presidente o a seguito di richiesta scritta firmata almeno da 1/2 dei suoi membri, o da 1/2 del personale del plesso, o ancora da 1/2 dei genitori dei minori iscritti.

Art. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di coordinamento è un organo tecnico-consultivo, con funzioni di supporto all'attività del dirigente nella formazione degli orientamenti generali e delle linee di intervento didattico pedagogico interessanti la scuola dell'infanzia e l'asilo nido. Il Comitato di coordinamento fornisce pareri all'organo decisionale in riferimento alle seguenti materie:



Documento composto da N. 2 fasciate
depositato all'ufficio agli atti della
deliberazione del C.C. n. 205 del 25/12/07
Il Segretario Provinciale
(Dott. ...)

a- impostazione a grandi linee delle procedure e dei contenuti della programmazione educativa ;

b- definizione di progetti di intervento finalizzati alla qualificazione delle istituzioni comunali per la 1^a e 2^a infanzia, in particolare per quanto concerne la sperimentazione didattica, l'aggiornamento professionale del personale, il funzionamento di strutture di servizio complementari e le iniziative a carattere partecipativo; determinazione di un piano delle attività complementari del personale delle scuole per l'infanzia e dell'asilo nido; di proposizione di iniziative volte all'interscambio culturale e al collegamento fra le istituzioni comunali per la 1^a e 2^a infanzia e fra queste e le scuole statali e non statali materne ed elementari presenti nel territorio comunale

Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO.

Il comitato di coordinamento è costituito da un membro di diritto e da sei membri elettivi. E' membro di diritto il Dirigente del Settore Scuola-Politiche sociali, che potrà nominare un suo delegato;

Sono membri elettivi:

- due rappresentanti del personale insegnante per ogni plesso delle scuole per l'infanzia;
- due rappresentanti del personale educativo dell'asilo nido.

Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno occasionalmente essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato un rappresentante del personale ausiliario delle scuole per l'infanzia e un rappresentante del personale ausiliario dell'asilo nido.

Art. 6 - COLLEGIO DI PLESSO

Nel rispetto delle linee programmatiche definite annualmente dal Comitato di coordinamento e del piano delle attività complementari di cui all'art. 4, le insegnanti delle scuole per l'infanzia e le educatrici dell'asilo nido predispongono collegialmente il proprio intervento, nell'ambito dei rispettivi collegi di plesso. I lavori dei collegi di plesso sono coordinati dal dirigente del Settore Scuola-Politiche sociali o da un suo incaricato. Il personale ausiliario partecipa eventualmente ai lavori secondo le esigenze del servizio.

TITOLO II - SERVIZI EDUCATIVI

Capo II – Scuole per l'infanzia

Art. 7 - FINALITA'

Le scuole comunali per l'infanzia di Cattolica, operano per l'affermazione del diritto all'istruzione come sancito dalla Costituzione della Repubblica.

L'intervento educativo è improntato alla costruzione - in sinergia con le realtà familiari - di un ambiente umano che supporti e favorisca i naturali processi evolutivi del bambino.

Le scuole comunali per l'infanzia assicurano pertanto il massimo rispetto nei confronti delle personalità di base dei bambini e dei modelli culturali ad esse sottesi, considerando un arricchimento del processo educativo la conoscenza e l'attualizzazione dei complessi di pratiche simboliche che sostanziano le tradizioni culturali e religiose.

Art. 8 - AMMISSIONE

Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, possono essere ammessi alla frequenza delle scuole comunali per l'infanzia, i minori di età compresa fra i tre anni (da compiersi entro il 31 dicembre) e i sei anni, i cui genitori abbiano presentato regolare domanda di iscrizione e siano residenti nel Comune di Cattolica. Le ammissioni saranno stabilite in base allo stradario definito di anno in anno dall'Ufficio Pubblica Istruzione in accordo con la Direzione Didattica e la Direzione dell'Istituto comprensivo. In caso di eccedenza delle richieste per la scuola prescelta o attribuita in base allo stradario, le domande presentate saranno valutate, ai fini dell'accoglimento, sulla base dei seguenti criteri :

1. zona di abitazione ;
2. altri figli già frequentanti la stessa scuola materna o la scuola elementare più vicina
3. gravi esigenze motivate delle famiglie.

Art. 9 - FUNZIONAMENTO

Il funzionamento delle scuole comunali per l'infanzia si svolge durante un esercizio ordinario ed uno estivo. L'esercizio ordinario inizia nel mese di settembre e termina nel mese di giugno. Le specificazioni inerenti a quanto sopra vengono fissate annualmente dall'Amministrazione. Nei mesi di luglio e agosto si effettua l'esercizio estivo, riservato ai bambini già frequentanti.

Gli orari di funzionamento sono differenziati come segue:

a) durante l'esercizio ordinario dalle ore 8.30 alle ore 15.30; l'entrata può essere anticipata alle ore 8.00 per particolari esigenze lavorative debitamente certificate o in casi di temporanea necessità della famiglia.

b) durante l'esercizio estivo dalle ore 8.00 alle ore 16.30 ; l'entrata può essere anticipata alle ore 7.45 per particolari esigenze lavorative debitamente certificate o in caso di temporanea necessità della famiglia.

Le scuole comunali per l'infanzia sono aperte nei giorni feriali della settimana, con esclusione dei sabato durante l'esercizio ordinario. Nell'esercizio estivo la frequenza del sabato (8.00-13.30) dovrà essere esplicitamente richiesta e comporterà una retta differenziata. In ogni caso l'apertura del servizio nel giorno di sabato è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 15 (quindici) iscrizioni.

Il calendario delle festività e delle vacanze natalizie e pasquali è conformato in generale a quello vigente nelle scuole materne statali.

Resta inteso che modifiche a quanto previsto nel presente articolo, possono derivare da diverse determinazioni dei contratti di lavoro e dei relativi "accordi aziendali".

Capo III - Asilo nido

Art 10 - FINALITA'

L'asilo nido si propone in prima istanza di favorire lo sviluppo psicofisico del bambino, coadiuvando la famiglia nell'espletamento dei compiti di cura che le sono propri.



Art. 11 - AMMISSIONE

Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, possono essere ammessi alla frequenza dell'asilo nido i minori di età fra i nove mesi (che abbiano compiuto i nove mesi entro il 30 settembre dell'anno di riferimento) e i tre anni, i cui genitori abbiano presentato regolare domanda d'iscrizione e siano residenti nel Comune di Cattolica.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO

Il funzionamento dell'asilo nido si svolge durante un esercizio ordinario ed uno estivo. L'esercizio ordinario inizia nel mese di settembre e ha termine entro il mese di giugno. Nei mesi di luglio e agosto, si effettua l'esercizio estivo.

Gli orari di funzionamento sono differenziati come segue :

a) durante l'esercizio ordinario dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

E' prevista una seconda uscita pomeridiana alle ore 16.00 per i bambini i cui genitori risultino entrambi occupati in tali momenti: i genitori che richiedono tale servizio dovranno presentare la certificazione del datore di lavoro che attesti l'orario di lavoro effettuato.

L'entrata può essere anticipata alle ore 7.45 per particolari esigenze lavorative debitamente certificate o in casi di temporanea necessità della famiglia.

b) durante l'esercizio estivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00; l'entrata può essere anticipata alle ore 7.45 per particolari esigenze lavorative debitamente certificate o in casi di temporanea necessità della famiglia.

L'asilo nido è aperto nei giorni feriali della settimana, con esclusione del sabato durante l'esercizio ordinario ed estivo. Il calendario delle festività segue quello adottato nelle scuole per l'infanzia. Resta inteso che modifiche a quanto previsto nel presente articolo possono derivare da diverse determinazioni dei contratti di lavoro e dai relativi "accordi aziendali".

Capo IV - Norme comuni al capo II e III

Art. 13 - ISCRIZIONI

Nel mese di gennaio di ogni anno vengono raccolte le nuove iscrizioni all'esercizio ordinario delle scuole per l'infanzia e le conferme per l'esercizio estivo.

Nel mese di marzo vengono raccolte le iscrizioni all'esercizio ordinario dell'asilo nido e le conferme per l'esercizio estivo. In seguito possono essere presentate domande per un eventuale inserimento nel corso dell'esercizio ordinario.

Le domande di prima iscrizione alle scuole comunali per l'infanzia e all'asilo nido presentate oltre i termini stabiliti potranno essere soddisfatte solo nel caso di ulteriore disponibilità di posti e nei casi in cui possano essere accertate particolari motivazioni familiari o sociali.

Art. 14 - CONTINUITA' DELLA FREQUENZA

Ai minori iscritti nelle scuole comunali per l'infanzia e nell'asilo nido, è assicurata la frequenza sino al compimento dei limiti di età prestabiliti. Tale assicurazione non si estende ai minori i cui genitori non lavorino entrambi o non siano residenti nel Comune di Cattolica.

Art. 15 - SELEZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Se si verifica un'eccedenza delle domande di iscrizione rispetto al numero dei posti disponibili, a cura del competente ufficio del Settore Scuola-Politiche sociali viene compilata una graduatoria dei richiedenti onde individuare i casi di maggiore necessità in ordine alla occupazione dei genitori e alla dichiarazione ISEE. Viene comunque data la precedenza ai seguenti casi:

1. minore che per problematiche particolari o patologie è seguito dal servizio territoriale dell'AUSL;
2. casi sociali ;
3. minore di cui uno dei genitori presenti una invalidità riconosciuta dall'AUSL del 100%;
4. minore che non sia riconosciuto legalmente da uno dei genitori ;
5. minore il cui padre o la cui madre siano vedovi.

Nell'eventualità che si verifichi una nuova disponibilità di posti ad avvenuta selezione delle domande di iscrizione, le graduatorie di cui sopra vengono utilizzate per ulteriori ammissioni, tenendo presente quanto segue:

- nell'esercizio ordinario delle scuole per l'infanzia non sono di norma consentite ammissioni ritardate oltre il quinto mese di funzionamento. Eventuali richieste avanzate in periodo successivo, se rapportate ad effettive necessità familiari, saranno prese in esame.
- presso l'asilo nido sono consentite ammissioni durante lo svolgimento dell'esercizio ordinario fino al 30 aprile, a condizione che siano relative ad effettive necessità familiari: in caso contrario vale quanto detto a proposito delle scuole per l'infanzia.

Art. 16 - AMMISSIONE DI MINORI NON RESIDENTI.

Possono presentare domanda per l'iscrizione dei propri figli nell'asilo nido o nelle scuole per l'infanzia, anche cittadini che siano altrove residenti. Tra costoro, avrà titolo preferenziale chi svolga attività lavorativa nel territorio comunale. Tali domande potranno tuttavia essere accolte solo se si verifica una eccedenza di posti, anche secondo quanto disposto in merito ad ammissioni ritardate nel precedente art. 15.

Art. 17 - DIMISSIONI D'UFFICIO.

Si procede alle dimissioni d'ufficio qualora un bambino risulti assente per 45 giorni consecutivi senza che la famiglia abbia comunicato per iscritto il motivo dell'assenza all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Il provvedimento viene comunicato dal Dirigente del Settore con avviso trasmesso alla famiglia a seguito della verifica delle assenze.

In caso di dimissioni d'ufficio la famiglia è tenuta a corrispondere la retta assegnata fino alla data della sopracitata comunicazione.



Capo V. SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER LA FANCIULLEZZA E LA PREADOLESCENZA



Art. 18 - FINALITA'

Il Comune organizza i servizi educativi estivi per minori dai 6 anni ai 14 anni, al fine di far loro vivere un'esperienza che al tempo di vacanza, e quindi allo svago e al gioco, associ una opportunità di maturazione psico-fisica e di crescita culturale.

Art. 19 - CENTRO ESTIVO

La struttura organizzativa dei servizi educativi estivi è il "centro estivo" ; essa è costituita dall'insieme dei mezzi materiali che l'Amministrazione è allo scopo in grado di approntare (sedi anche dislocate fuori dal territorio comunale, campi gioco, laboratori didattici, etc.); a tale struttura fanno riferimento anche eventuali iniziative a carattere convittuale o semi-convittuale (soggiorno diurno e soggiorno montano), e quelle attuate per il raggiungimento di particolari obiettivi (campeggi in tenda, escursioni guidate, etc.).

Le quote per i servizi del centro estivo sono determinate annualmente in sede di Bilancio di previsione. Per il secondo e i successivi figli iscritti contemporaneamente al centro estivo è prevista una riduzione del 30% sulla quota per il servizio richiesto. La riduzione non riguarda i servizi tutti di refezione e i soggiorni di vacanza.

La gestione del Centro estivo può essere affidata a uno o più soggetti esterni all'Amministrazione.

Capo VI - SERVIZI DIDATTICO-PEDAGOGICI

Art. 20 - LABORATORIO DIDATTICO POLIFUNZIONALE

Al fine di contribuire alla qualificazione del sistema scolastico locale e distrettuale e ad una sua integrazione con le agenzie culturali e sociali del territorio, il Comune gestisce una struttura di servizio denominata "laboratorio didattico polifunzionale". Il piano di funzionamento di tale struttura di servizio viene definito dal dirigente del Settore Scuola-Politiche sociali, sentito l'educatore animatore per le attività espressive responsabile del laboratorio stesso.

Art. 21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.

Attraverso gli organismi previsti, l'Amministrazione partecipa all'elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap che, allargando al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorisca la completa fruizione delle risorse locali disponibili, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'A.U.S.L., la famiglia ed eventuali associazioni di volontariato.

L'Amministrazione mette a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, risorse e/o personale dell'area educativo assistenziale, per interventi in orario scolastico destinati prioritariamente ad alunni non autosufficienti, in modo da permettere loro una frequenza adeguatamente assistita.

Art. 22 - NORMA COMUNE AL TITOLO II

Compatibilmente con le capacità organizzative e con i relativi presupposti normativi, possono essere attuati a titolo sperimentale servizi scolastici e/o educativi con modalità

difformi rispetto a quanto previsto nel presente titolo II o anche non ricompresi nella tipologia in esso data, a condizione che siano iscritti in un progetto generale di qualificazione dell'intervento comunale a favore dell'età evolutiva. Al fine di rispondere a diffuse necessità dell'utenza, possono parimenti essere attuati anche nuovi servizi integrativi.



TITOLO III - NORME RELATIVE ALL'UTENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI

CAPO VII - NORME RELATIVE ALL'UTENZA DEI SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI

Art. 23 - CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

La Giunta Comunale determina annualmente l'importo della retta per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, articolato in una quota di abbonamento mensile e in una quota per ogni giorno di effettiva presenza.

Per i servizi integrativi la retta prevede un'unica quota mensile. L'importo delle rette per il servizio "Spazio giochi e accoglienza" è differenziato in due fasce.

L'importo delle rette è differenziato in quattro o più fasce in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La Giunta Comunale può ridefinire periodicamente l'entità delle rette e i valori di riferimento dell'ISEE per le singole fasce.

Per l'attribuzione alle relative fasce dovrà essere presentato da parte dei genitori il modello ISEE.

Coloro che non intendono presentare il modello ISEE o non lo presentino nei termini indicati sono tenuti al pagamento della retta massima.

I genitori non residenti nel Comune di Cattolica sono tenuti in ogni caso al pagamento della retta massima.

Qualora il nucleo familiare del bambino versi in una situazione di indigenza o di grave disagio socio-economico segnalato dai Servizi Sociali potrà essere stabilita da parte del Dirigente una retta inferiore a quella minima prevista o la gratuità, tenendo conto del parere formulato dalla Commissione Assistenza istituita presso il Settore Scuola-Politiche sociali.

Qualora la situazione dei redditi da lavoro del nucleo familiare subisse modificazioni significative e durevoli nel tempo rispetto a quanto riportato nella dichiarazione ISEE presentata, gli interessati potranno produrre una "dichiarazione sostitutiva di notorietà" aggiuntiva in cui attestino la nuova situazione, allegando la necessaria documentazione esplicativa, per chiedere l'assegnazione di una retta inferiore.

Art. 24 - CONDIZIONI POSTE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI.

L'iscrizione di un minore nell'asilo nido o nelle scuole comunali per l'infanzia, ne vincola i genitori al pagamento dell'intera relativa quota di abbonamento per i mesi richiesti.

Per quanto concerne il servizio alla scuola materna statale, si effettua una iscrizione in forza della quale derivino ai richiedenti i medesimi obblighi vigenti nelle istituzioni comunali.

I vincoli di cui al presente articolo decadono nei seguenti casi:



- - ritiro dalla frequenza per motivi di salute documentati da certificazione medica;
- - ritiro dalla frequenza per cambiamento di residenza;
- - cancellazione d'ufficio dall'elenco degli iscritti di cui al precedente art. 17.

La retta non sarà più dovuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione scritta di ritiro del bambino dal servizio.

Art. 25 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLE CONTRIBUTIONI.

Le contribuzioni di cui all'art. 24, si applicano nel seguente modo:

La quota di l'abbonamento deve essere versata in rate mensili anticipate entro il quindicesimo giorno del mese presso la struttura indicata dall'Ufficio competente; un ritardo superiore a dieci giorni darà luogo al pagamento di una indennità di mora di euro 3,00 fino al termine indicato dal dirigente nella diffida di pagamento.

La quota giornaliera per l'effettiva frequenza del mese deve essere versata entro il quindicesimo giorno del mese successivo presso la struttura indicata dall'Ufficio competente, il quale, dietro presentazione del registro di presenza giornaliera della sezione, controfirmato dall'insegnante, effettuerà la somma delle giornate effettivamente frequentate dal bambino.

In caso di morosità si procederà, in primo luogo, all'invio di apposita diffida di pagamento entro il termine indicato dal Dirigente. In caso di mancata ottemperanza al pagamento, il Dirigente attiverà, mediante comunicazione al Dirigente Servizi Finanziari, le procedure per la riscossione coattiva a mezzo ruolo, con aggravio di oneri e interessi calcolati al tasso di interesse legale.

In presenza di difficoltà a versare in un'unica soluzione gli arretrati dovuti, può essere concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato.

Non sarà accettata alcuna richiesta di iscrizione (anche per altri figli) e reinscrizione per l'esercizio ordinario o conferma per l'esercizio estivo ai servizi educativi da parte di coloro che risultino morosi e che non abbiano concordato un piano di pagamento che si concluda entro il mese di giugno precedente l'inizio del servizio. Il mancato pagamento nei termini stabiliti determinerà l'esclusione dai servizi.

Art. 26 - DISPOSIZIONI

Il presente regolamento avrà vigore dal 1 gennaio 2008. Le nuove tariffe correlate alle fasce ISEE, andranno in vigore dal 1° settembre 2008.

Al presente Regolamento sono allegati quali parti integranti:

- Allegato A: Prospetto della suddivisione in fasce
 - Allegato B: Modello di scheda per l'attribuzione del punteggio
 - Allegato C: Criteri per l'attribuzione del punteggio
- VEDI LETTERA DI ISCRIZIONE
MODULO DI DOMANDA